



CORFU, 5 Aprile 1819.

Viene risolto che, finchè il *Bill* regolare sul seguente proposito sia sanzionato dal PARLAMENTO di questi Stati, le seguenti Risoluzioni del PARLAMENTO stesso avranno forza di Leggi.

RISOLUZIONE PRIMA.

CHE (salvo ed eccettuato ciò che viene qui in seguito espresso nel Foglio - A -, i provvedimenti del quale saranno considerati come parte integrante di questa Risoluzione) tutti gli Articoli di Manifatture o di Prodotti stranieri, quando vengono importati in questi Stati per mezzo di Navigli, effettivamente, Jonj, Britannici, o Imperiali Austriaci, pagheranno nella Dogana dell'Isola, ove tali Articoli vengono per tal modo importati, il Dazio del sei per cento *ad valorem*; e qualora fossero importati come sopra per mezzo di Navigli di qualsiasi altra Nazione, pagheranno il Dazio del sette per cento *ad valorem*.

RISOLUZIONE SECONDA.

Tutti gli Articoli di Manifatture o di Prodotti stranieri (salvo ed eccettuato ciò che è espresso qui in seguito nel Foglio - B -, i provvedimenti del quale saranno considerati come parte integrante della presente Risoluzione) dopo importati in alcuna delle Isole di questi Stati, se dovessero venire in seguito trasportati da quella in altra Isola, pure di questi Stati, pagheranno il Dazio del tre per cento *ad valorem* nella Dogana dell'Isola ove vengono per la seconda volta importati, bene inteso però, che tale trasporto si debba effettuare con Navigli effettivamente Jonj; -- se poi venisse fatto con Navigli di altra Nazione, tali Articoli come sopra pagheranno il Dazio del cinque per cento.

RISOLUZIONE TERZA.

Non sarà esatto in questi Stati nessun Dazio di Esportazione sopra Articoli di Manifatture e di Prodotti stranieri, in conformità ai provvedimenti già espressi, salvo ed eccettuato ciò che porta il Foglio annesso marcato - C -, i provvedimenti del quale saranno considerati come parte integrante della presente Risoluzione.

RISOLUZIONE QUARTA.

Tutti gli Articoli di Manifatture o di Prodotti stranieri (salvo ed eccettuato ciò che vien espresso nel Foglio - D -, i provvedimenti del quale saranno considerati come parte integrante di questa Risoluzione) manifestati e registrati nella Dogana di un' Isola di questi Stati, per Transitò, pagheranno alla Dogana stessa il Dazio dell'uno per cento *ad valorem*, Dazio che verrà esatto ogni due mesi, qualora tali Articoli continuassero a rimanere in detta Isola per Transitò.

RISOLUZIONE QUINTA.

I regolamenti e le disposizioni riguardanti l'esazione del dazio *ad valorem*, nelle varie Dogane di questi Stati, sull'importazione di tutti gli Articoli di Manifatture o di Prodotti stranieri, saranno conformi ai provvedimenti espressi nel Foglio annesso marcato - E.

RISOLUZIONE SESTA.

Tutti i Dazj sull'importazione di Articoli di Manifatture o di Prodotti stranieri in questi Stati, eccettuato ciò che fu qui innanzi espresso, dovranno cessare: in Corfù nel giorno in cui queste Risoluzioni verranno prese dal Parlamento dei suddetti Stati: e nelle altre Isole degli Stati stessi cessar dovranno nel giorno che in ciascuna di esse rispettivamente vi giungeranno; -- salvo ed eccettuato ciò che viene qui espresso nel Foglio annesso, marcato - F.

FOGLIO A.

Gli Articoli seguenti, quando s'importano in qualcuna delle Isole di questi Stati, non saranno soggetti a nessun Dazio di sorte; saranno nulladimeno regolarmente manifestati alle rispettive Dogane dei detti Stati, per essere passati in registro; in difetto di che gli Articoli stessi potranno essere confiscati.

- N.º 1. *Frumento, Orzo, ed Avena.*
- 2. *Grano d'India.*
- 3. *Pollame di ogni sorte.*
- 4. *Vegetabili di ogni sorte.*

- 5. *Bestiame minuto, cioè Porci, Pecore, Capre, ec.*
- 6. *Legna da fuoco.*

Gli Articoli seguenti, quando s'importano in qualcuna delle Isole di questi Stati, continueranno a pagare, per ora, alle rispettive Dogane dei suddetti Stati, il Dazio attualmente fissato su ciascuno di essi, restando esclusi dai provvedimenti della prima Risoluzione.

- N.º 1. *Tabacco da fumo.*
- 2. *Tabacco da naso.*
- 3. *Polvere da schioppo.*

- 4. *Carte da giuoco.*
- 5. *Vino, Aceto, e Liquori spiritosi, stranieri.*
- 6. *Bovi, Cavalli, e Muli.*

FOGLIO B.

La seguente sarà la Formola delle Attestazioni da essere usate, ed in virtù delle quali si esigerà il Dazio fra un' Isola e l'altra di questi Stati.

ATTESTAZIONE.

Fu caricato _____ *giorno di* _____ *a bordo del Naviglio* _____
di _____ *Tonellate, navigante con Bandiera* _____ *i seguenti Articoli di manifatture,*
e di prodotti Stranieri, sui quali fu già esatto l'originario Dazio generale d'importazione.
Dalla Dogana di _____

(Firma del Collettore dei Dazj o del Suo Deputato.)

Gli articoli seguenti, quando s'importano in una delle Isole di questi Stati, e si trasportano da un' Isola all'altra degli Stati suddetti, non saranno soggetti a nessun Dazio di sorte; saranno nulladimeno manifestati alle rispettive Dogane degli Stati sovraddetti, per essere passati in registro; in difetto di che potranno essere confiscati.

- N.º 1. *Frumento, Orzo, ed Avena.*
- 2. *Grano d'India.*
- 3. *Pollame di ogni sorte.*
- 4. *Vegetabili di ogni sorte.*

- 5. *Bestiame minuto, cioè Porci, Pecore, Capre, ec.*
- 6. *Legna da fuoco.*

Gli articoli seguenti, quando si trasportano, come sopra, cioè da un' Isola all'altra, con Navigli naviganti colla Bandiera Jonia, saranno soggetti alla metà del Dazio d'importazione, fissato dal Foglio A, e trasportandoli con Navigli di altre Nazioni, pagheranno tre quarti del Dazio suddetto.

- N.º 1. *Tabacco da fumo.*
- 2. *Tabacco da naso.*
- 3. *Polvere da Schioppo.*

- 4. *Carte da Giuoco.*
- 5. *Vini, Aceto, e Liquori spiritosi, stranieri.*
- 6. *Bovi - Cavalli - e Muli.*

FOGLIO C.

Quando si esportano gli Articoli seguenti da qualcuna delle Isole di questi Stati per Paesi esteri, saranno gli Articoli stessi soggetti al Dazio del 3 per cento.

- N.º 1. *Frumento, Orzo, ed Avena.*
- 2. *Grano d'India.*

FOGLIO D.

L'articolo seguente non verrà compreso nel Dazio di transitò dell'Uno per cento, ma sarà invece soggetto al Dazio di transitò del 50 per cento.

Sale.

Gli Articoli seguenti non saranno soggetti a Dazio di transitò.

- N.º 1. *Frumento, Orzo ed Avena.*
- 2. *Grano d'India.*
- 3. *Pollame di ogni sorte.*
- 4. *Vegetabili di ogni sorte.*

- 5. *Bestiame minuto, cioè Porci, Pecore, Capre, ec.*
- 6. *Legna da fuoco.*

FOGLIO E.

Siccome la maniera di esigere il dazio *ad valorem* viene sempre accompagnata da grandi difficoltà; -- e siccome l'esperienza dimostrò non esservi nel Mediterraneo stabilito un modo regolare di manifestare il vero valore dei carichi; -- e dovendosi attribuire a ciò le molte frodi che si commettono a distruzione del Commercio, e a danno degli onesti Mercanti, s'intenderà chiaramente, e si terrà per Legge di questi Stati, che le Fatture, Dichiarazioni, e i Manifesti di Carico non decideranno intorno al valore degli Articoli di manifatture o di prodotti stranieri, che s'importassero negli Stati suddetti; ma che l'Uffiziale in capo dell'esazione dei dazj in ciascuna Isola, o il suo Deputato, malgrado tali Fatture, Dichiarazioni, e Manifesti di Carico giurati dei Caricatori, Capitani, Sopracarichi, o Ricevitori di qualsiasi Naviglio su cui tali Articoli venissero importati, potrà pagarsi in specie pel valore del dazio d'importazione dovuto al Governo; pagando però al Proprietario il 5 per o/o sul dichiarato valore degli Articoli sovraccennati; e l'Uffiziale suddetto o il suo Deputato sarà inoltre in tale caso autorizzato a prendere l'intero carico, pagandolo, qualora questo dovesse essere consegnato alla stessa persona, intorno la cui Fattura di Carico vi fosse motivo di ragionevole sospetto, o potrà anche prendere, pagandolo, una porzione del carico, qualora fosse consegnabile come sopra, accordandole la bonificazione del 15 per o/o sul dichiarato valore, specificato nella Fattura; dopo ricevute le speciali istruzioni dello stesso Governo sovra tale proposito.

FOGLIO F.

Siccome vi sono dei Contratti nelle Isole di questi Stati i provvedimenti dei quali non s'oppongono essenzialmente alle presenti Risoluzioni, s'intenderà che queste Risoluzioni non saranno attivate, nell'Isola ove tali Contratti si mantengono in forza, fino al giorno dello spirare dei Contratti stessi.

Ap. Eio. 176
V/99